

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CORRIAS** Efsio e **DERIU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1968

Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza e integrazione delle disposizioni riguardanti il « ruolo speciale transitorio » contenute nella legge 5 agosto 1962, n. 1209

ONOREVOLI SENATORI. — La legge numero 887 del 24 ottobre 1966, relativa allo avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza, non riuscirà ad appagare la legittima aspirazione di conseguire il grado di tenente colonnello ad un numero sia pur limitato di maggiori, entrati anziani di età nell'Accademia attraverso un regolare concorso ed in possesso di doti di apprezzabile valore, i quali, a distanza di pochi mesi o di un anno al massimo dal raggiungimento del turno di promozione, vengono inesorabilmente colpiti dai limiti di età.

Se la predetta legge fosse intervenuta a decorrere dal 27 novembre 1955, insieme a quella n. 1137 per gli ufficiali dell'Esercito — Arma dei carabinieri —, ai maggiori di cui sopra sarebbe stato possibile raggiungere il grado di tenente colonnello e permanervi quattro o più anni, con tutti i conseguenti vantaggi di carattere morale ed economico.

Oltre alle considerazioni di cui sopra, quale naturale riflessione sugli effetti sfavorevoli dell'applicazione tardiva al Corpo, delle

disposizioni sull'avanzamento normalizzato di cui alla legge predetta, da un attento esame della vigente normativa sulla progressione in carriera degli ufficiali della Guardia di finanza, si notano delle palesi sperequazioni di trattamento a danno degli ufficiali anziani di età e provenienti dall'Accademia.

Si rileva, infatti, come:

maggiori del « ruolo speciale transitorio » di cui alla legge 5 agosto 1962, n. 1209, provenienti dai complementi dell'Esercito, nati nell'anno 1912, possano raggiungere il grado di tenente colonnello dopo soli quattro anni di anzianità;

maggiori del « ruolo servizio permanente effettivo » più giovani, appartenenti alle classi 1913 e 1914, provenienti dall'Accademia del Corpo, siano impossibilitati a raggiungere tale grado, anche se con anzianità maggiore di quattro anni.

L'esigenza della legge 5 agosto 1962, numero 1209, istituitiva del « ruolo speciale

transitorio», venne sentita perchè la carriera degli ufficiali provenienti dai complementi dell'Esercito, entrati nel Corpo anziani di età, trovasse il suo naturale sbocco, pur se limitato al grado di tenente colonnello, mentre, parallelamente, per il raggiungimento degli stessi fini, non venne recepito il problema degli ufficiali anziani di età provenienti dal massimo istituto di istruzione del Corpo.

Preso atto del lungo ritardo frapposto nell'applicare anche alla Guardia di Finanza il sistema dell'avanzamento normalizzato, esteso alle tre Forze armate da oltre un decennio, nonchè della diversità di trattamento tra gli ufficiali anziani provenienti dall'Accademia del Corpo e quelli tratti dai complementi dell'Esercito, si rende ora necessaria l'adozione di un provvedimento integrativo delle norme vigenti che riproponga, in termini di equità, il problema dell'avanzamento dei maggiori in servizio permanente effettivo anziani di età, tenendo per mira il raggiungimento del grado di tenente colonnello, come ultimo traguardo della loro carriera.

A tal uopo, sembrando inattuabile, per ragioni di tecnica legislativa, disporre per l'avanzamento dei maggiori in servizio permanente effettivo nel loro naturale ruolo, si ritiene indispensabile l'approvazione del seguente disegno di legge onde consentire ai predetti ufficiali superiori il passaggio a domanda nel « ruolo speciale transitorio » istituito per gli ufficiali transitati nel Corpo dai complementi dell'Esercito.

Questo è il modo migliore per porre rimedio agli indugi ed alle dimenticanze del legislatore, così come, con evidenti fini riparatori, è stata recentemente approvata la legge n. 1145 del 14 novembre 1967, in favore dei generali di brigata, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli del Corpo per far loro ottenere, ora per allora, la promozione nella posizione di « a disposizione » con la

stessa decorrenza del 1° gennaio 1967 attribuita alla legge n. 887 del 24 ottobre 1966 di cui alla premessa della presente relazione.

Il provvedimento che si presenta ora all'esame del Parlamento — se, come è auspicabile, sarà approvato — verrebbe ad esaudire le legittime istanze degli interessati, determinerebbe equivalenti possibilità di carriera per tutti gli ufficiali anziani di età ed eliminerebbe le sperequazioni esistenti all'interno dello stesso Corpo e per una stessa categoria di servitori dello Stato.

L'onere finanziario che andrà a gravare sul bilancio statale, in dipendenza dell'approvazione del provvedimento di che trattasi, è calcolato in misura modestissima in considerazione dell'esiguo numero di maggiori (tre o quattro) ai quali il sospirato avanzamento a tenente colonnello consentirebbe di rimanere ulteriormente in servizio attivo solo per altri due anni.

Con questo disegno di legge verrebbe, inoltre, ad essere affermato il principio della mobilità delle carriere in senso verticale, già accolto dalla pubblica Amministrazione (la cui introduzione per gli ufficiali appare opportuna), secondo il quale anche alla totalità dei funzionari civili, che abbiano ben meritato, è consentito di raggiungere almeno il grado di tenente colonnello, tenute presenti le tabelle di equiparazione gerarchica tra gli impiegati dello Stato e le Forze armate.

Fra pochi anni, per effetto delle vacanze obbligatorie che saranno create a decorrere dal 31 dicembre 1967 con l'applicazione della legge 887 del 24 ottobre 1966, la posizione di carriera dei maggiori anziani del « ruolo servizio permanente effettivo » rientrerà nella sua piena normalità, senza più bisogno da parte dei predetti di chiedere il passaggio nel « ruolo speciale transitorio » in oggetto, destinato peraltro ad esaurirsi entro il 22 marzo 1977.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Ai maggiori in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, i quali, pur essendo in possesso di tutti gli altri requisiti per l'avanzamento, non possono, per ragioni di età, conseguire il grado di tenente colonnello, è consentito di transitare a domanda nel « ruolo speciale transitorio » di cui alla legge 5 agosto 1962, n. 1209, conservando l'anzianità del ruolo di provenienza.

**Art. 2.**

La domanda di cui all'articolo precedente deve essere presentata entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. Il passaggio nel ruolo di cui sopra verrà stabilito dal Ministero delle finanze.

**Art. 3.**

All'onere finanziario di lire 25.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge e da ripartire in 4 esercizi finanziari, si farà fronte con lo stanziamento iscritto o da inscrivere sul capitolo 1181.

**Art. 4.**

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1968.